



**COMUNE DI CALCI
PROVINCIA DI PISA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 11/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI ANNI 2024-2025 E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì undici del mese di Aprile alle ore 17:45, presso il Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri contrassegnati:

Cognome Nome	Carica	Presenti	Assenti
GHIMENTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
MENEGHINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
BERNARDINI SANDRO	CONSIGLIERE	X	
MARRAS VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
DEL MORO DIVIO	CONSIGLIERE	X	
PIERINI TOMMASO	CONSIGLIERE	X	
CERRAI SONDRÀ	CONSIGLIERE	X	
NICOLETTI FRANCESCO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BIANCHINI BARBARA	CONSIGLIERE	X	
SBRANA SERENA	CONSIGLIERE	X	
MANGINI MAILA	CONSIGLIERE	X	
CAPIZZI DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
PRATALI GIACOMO	CONSIGLIERE	X	
Presenti - Assenti		13	0

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: SANDRONI GIOVANNI, LUPETTI ANNA, RICOTTA VALENTINA, TORDELLA STEFANO

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti
Assiste alla Seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Marzia Venturi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147” Legge di Stabilità per l’anno 2014” che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTE, altresì :

-la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

- deliberazione Consiglio Comunale n.41 del 30/07/2020,esecutiva, con la quale è stato approvato il “Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” e successive modificazioni;

-la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

-la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI a partire dall’anno 2022;

ATTESO che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, per la determinazione della tassa rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la citata deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sotto-categoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

RILEVATO che:-

- la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;
- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF 2024 determinati sulla base delle evidenze bilancistiche anno 2022;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che:

- al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
- nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO, altresì, che:

- ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VISTO che il Comune di Calci ha trasmesso a mezzo p.e.c. alla competente autorità A.T.O. Toscana Costa la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento per gli esercizi 2024 e 2025;
- il PEF 2024/2025 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF;
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- le entrate da sottrarre al PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2020;
- la dichiarazione a firma del legale rappresentante di rinuncia dei costi ai sensi dell'art. 1, comma 3 della deliberazione Arera 57/2020/R/RIF;

DATO ATTO che A.T.O Toscana Costa ha proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune, ha verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti e ha provveduto:

- all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR;
- alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2024/2025 del Comune sviluppando i seguenti punti:
 - Attività di validazione svolta;
 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - Costi operativi incentivanti;
 - Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
 - Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2024-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Calci;

RITENUTO altresì opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, approvando, contestualmente, il PEF per gli anni 2024-2025, quale **allegato "A"** e parte integrante e sostanziale del presente atto, come validato dall'Ente Territorialmente Competente ATO TOSCANA COSTA con determina n. 14 Direttore Generale del 05/04/2024 ;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sono quelle riportate nell'**allegato "B"** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che:

- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2024 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato con il presente atto, si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/2023, esecutiva;

VISTI:

-il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso da Responsabile del Settore Affari Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che si allegano;

-il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si allega;

UDITA la discussione registrata e conservata agli atti ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 04/02/16, esecutiva, e modificato con deliberazione C.C. n.14 del 31/3/2022, esecutiva;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);

Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);

Voti favorevoli: n. 9 (nove);

Voti contrari: n. 4 (Sbrana, Mangini, Capizzi, Pratali)

Astenuti : n. 0.

DELIBERA

1) Per quanto in premessa motivato, di approvare il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti per gli anni 2024-2025 contenuto nell' **allegato A** "Determina n.14 del

05/04/2024 di ATO "Toscana Costa" di validazione PEF 2024-2025 del Comune di Calci in applicazione MTR-2 ARERA" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare, altresì, le tariffe TARI da applicare nell'anno 2024 come riportate nell'**allegato B** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3) Di dare atto che, a seguito approvazione del presente atto, l'Ente provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche sui competenti capitoli di bilancio in occasione della prima variazione utile.

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in ragione della necessità di rispettare i termini di legge per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 ;

Con successiva specifica votazione e con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);

Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);

Voti favorevoli: n. 9 (nove);

Voti contrari: n. 4 (Sbrana, Mangini, Capizzi, Pratali)

Astenuti : n. 0.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Sindaco
Massimiliano Ghimenti

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marzia Venturi